



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO DIDATTICO

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE NEL CICLO DI VITA
(CLASSE LM-51)**

(Emanato con Decreto Rettorale n. 1738 del 04 Settembre 2018)

Art. 1- Premessa e contenuto

E' attivato presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia Clinica e della Salute nel ciclo di vita" secondo la vigente normativa di Ateneo.

Il corso appartiene alla Classe LM-51 ed ha la durata di 2 anni per complessivi 120 crediti.

Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia Clinica e della Salute nel Ciclo di Vita", nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.

Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

Il Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia clinica e della salute nel ciclo di vita" è strutturato con l'obiettivo di fornire un'avanzata preparazione in diversi ambiti teorici, progettuali e operativi della Psicologia con particolare attenzione agli aspetti clinici dello sviluppo durante l'intero ciclo di vita e di formare professionisti in grado di assumere la responsabilità negli interventi centrati sulla persona per la prevenzione, la diagnosi, il sostegno psicologico e la riabilitazione, nonché in grado di progettare ambienti relazionali e di gestire interazioni congruenti con le esigenze delle persone e dei gruppi. I laureati dovranno acquisire competenze tali da poter condurre interventi sul campo in piena autonomia professionale. La didattica è basata sull'integrazione tra le lezioni frontali dei singoli insegnamenti e strumenti di apprendimento/training formativo di tipo interattivo e pratico (role-playing, discussione di casi clinici, simulate, stages formativi, laboratori). In linea generale, il Corso si prefigge di conferire il completamento e l'integrazione di conoscenze teorico-critiche sui processi psicologici di base acquisiti nel percorso di studi triennale L-24 (scienze e tecniche psicologiche) e di sviluppare competenze professionali operative mirate alla prevenzione, alla diagnosi e all'intervento psicologico. In particolare, tali competenze sono rivolte all'approfondimento specialistico dei temi della prevenzione e della riabilitazione psicologica nel ciclo di vita, con riferimenti specifici ad alcuni ambiti della psicologia dello sviluppo (individuale e familiare).

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

Gli sbocchi occupazionali e le attività professionali del Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia clinica e della salute nel ciclo di vita" sono attualmente regolamentate dal D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 328 (CAPO X Art. 51) e dalla Legge del 11 Luglio 2003, n.170 (art. 3). La normativa vigente definisce le attività professionali che possono essere svolte dallo Psicologo sezione A e i requisiti di ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione Psicologo sez. A. I laureati nel Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia Clinica e della Salute nel ciclo di vita", dopo aver superato l'apposito esame di Stato, potranno iscriversi all'albo A professionale degli Psicologi ed esercitare la professione operando in completa autonomia professionale, adottando approcci, metodi e tecniche propri della psicologia clinica e della psicologia della salute, in diversi contesti (individuale, relazionale, familiare e di gruppo) e in diverse fasi del ciclo di vita. Svolgendo funzioni di elevata responsabilità, potranno effettuare: l'analisi degli aspetti psicologici funzionali e disfunzionali di individui e comunità, l'individuazione degli indicatori di rischio, l'assessment dei bisogni e delle priorità di promozione della salute nell'ambito di sottogruppi di popolazione (bambini, giovani, anziani, ecc.), di famiglie, comunità e organizzazioni; la consulenza per l'analisi dei fattori psicologici e comportamentali di rischio e di protezione per la salute bio-psico-sociale in diversi contesti; la programmazione e realizzazione di interventi preventivi, clinici abilitativi e riabilitativi rivolti a persone, gruppi, organismi sociali e comunità, sia alle dipendenze di Enti pubblici e privati, sia come liberi professionisti. Avranno cioè titolo per operare all'interno di istituzioni socio-educative o sanitarie e per prestare consulenza ai privati e agli enti, pubblici e privati. I laureati in "Psicologia clinica e della salute nel ciclo di vita" potranno svolgere tutte le attività riservate previste dalla normativa sulle professioni regolamentate di ambito psicologico. Ovvero potranno svolgere, oltre alla libera professione, funzioni di elevata responsabilità e attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali quali: l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico; il coordinamento e la supervisione delle attività svolte dai dottori in scienze e tecniche psicologiche.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

1. Psicologi clinici e psicoterapeuti - (2.5.3.3.1)
2. Psicologi dello sviluppo e dell'educazione - (2.5.3.3.2)
3. Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili - (2.6.5.1.0)

Art. 4 - Articolazione in curricula

Il Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia clinica e della salute nel ciclo di vita" non prevede curricula.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione di base

Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in "Psicologia clinica e della salute nel ciclo di vita" si richiede un diploma di laurea triennale classe 34 oppure L-24 o titoli conseguiti all'estero e ritenuti equipollenti sulla base delle normative vigenti e di eventuali successive modificazioni.

Possono, altresì, presentare istanza studenti in possesso di qualsiasi diploma di laurea triennale, purché il titolo di studio già conseguito contenga almeno 88 CFU nei settori psicologici (da M-PSI/01 a M-PSI/08) e con almeno 8 CFU in ciascuno di essi.

Per l'ammissione al Corso di laurea è richiesta adeguata documentazione attestante il possesso, come requisito di accesso, di competenze linguistiche di livello almeno B1 della lingua inglese.

Per l'accesso sono richieste conoscenze di base acquisite in corsi di laurea triennali relativamente a: 1) tutti i settori psicologici (psicologia generale e sperimentale, psicometria, psicologia dello sviluppo e dell'educazione; psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, psicologia dinamica e clinica);

2) metodologie di indagine psicologica, metodi statistici e procedure informatiche per l'elaborazione dei dati;

3) conoscenza della lingua inglese o certificazione di livello B1.

- Modalità di verifica della preparazione di base

La verifica di tali conoscenze avviene, in fase di pre-immatricolazione, attraverso: 1) analisi del curriculum formativo e della certificazione delle competenze richieste per l'accesso; 2) un questionario elaborato dall'Ateneo, volto a verificare la congruità della preparazione iniziale degli studenti iscritti al primo anno, sia nei diversi ambiti della Psicologia, sia in ambito metodologico, programmatico, linguistico e informatico (prova idoneativa).

- Modalità di verifica dei requisiti di ammissione

Annualmente viene indicata la numerosità massima di iscritti sostenibile e contestualmente vengono indicate, attraverso apposito bando, le modalità di ammissione. La graduatoria degli aspiranti viene stilata tenendo in considerazione criteri quali: la classe di laurea, con priorità ai dottori in possesso della laurea nella classe 34 o L-24, il totale di CFU conseguiti in discipline psicologiche (in particolare di ambito evolutivo e clinico), la votazione con cui è stato conseguito il titolo di studio di primo livello ed eventualmente l'età, con priorità ai più giovani. Vengono ammessi al Corso di laurea coloro che, in possesso dei requisiti per l'accesso, si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.

Art. 6 - Attività formative

Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, stage, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea, che assicurino competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Il lavoro di apprendimento universitario è misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 8 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per le esercitazioni, seminari e attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti; iii) nelle altre attività formative. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività formative di stage e/o tirocinio.

L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, vengono annualmente riportati nel Manifesto degli Studi.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

In linea con la normativa nazionale e d'Ateneo e con la delibera del Senato Accademico del 2 agosto 2016, agli studenti è garantita la libertà di scelta di una disciplina tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerente con gli obiettivi del corso. Gli studenti dovranno annualmente indicare la/le materia/e a scelta da inserire nel piano di studi e possono altresì richiedere di sostenere materie aggiuntive in base al Regolamento di Ateneo.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria.

Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica e della Salute nel ciclo di vita”, favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità “e-learning”.

I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d’Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l’espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.

Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, degli esami e della prova finale è stabilito dal Calendario didattico approvato annualmente e consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, secondo modalità stabilite dai singoli docenti. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l’autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l’uso degli ausili loro necessari. L’Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi dell’art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d’esame. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell’appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell’appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.

Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come “attività autonomamente scelte” dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.

Le Commissioni d’esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica e della Salute nel ciclo di vita” e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell’insegnamento. Le

Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studio.

Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

Nei casi di trasferimento da altre Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o l'obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di laurea può prevedere prove integrative. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi, salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo.

Per ottenere il riconoscimento dei crediti, anche sotto forma di convalida degli esami sostenuti in una precedente carriera, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

Art. 11 - Attività di tirocinio e stage

Le attività di tirocinio e stage sono svolte presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione. Le attività di tirocinio e di stage sono finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.

Le attività di tirocinio e di stage sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Laurea o da un suo Delegato. A tal fine, ogni Dipartimento stabilisce le modalità di approvazione e riconoscimento di tirocini e/o stage, previa stipula di convenzioni con le imprese e/o gli Enti sede di svolgimento delle attività stesse.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

Il Corso di Laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo. Il Consiglio di Corso di Laurea può

riconoscere come tirocinio curriculare eventuali attività svolte all'estero. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel manifesto degli studi. Annualmente, in fase di programmazione, potrebbero essere indicate specifiche propedeuticità.

Art. 14 - Prova finale

La prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute nel Ciclo di vita, consiste di norma nella discussione di un ampio elaborato scritto frutto di un progetto originale di ricerca (teorica e/o empirica) o di una rassegna critica aggiornata della letteratura scientifica su un tema concordato con un docente o un gruppo di docenti nell'ambito delle discipline curriculari. La prova può consistere nel resoconto scritto della partecipazione ad un'esperienza sperimentale o riabilitativa, eventualmente corredato da materiale multimediale, che dimostri l'acquisita conoscenza dello "stato dell'arte" dell'argomento su cui prepara la propria prova finale e delle sue possibili applicazioni in ambito professionale. Lo studente dovrà documentare il possesso delle competenze teoriche e metodologiche acquisite nel corso delle attività formative, incluso il periodo di tirocinio.

L'esame di laurea costituisce un momento formativo, è pubblico e si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea stabilito dalla Commissione sulla base del punteggio curriculare e della valutazione dell'esame finale. In particolare, in base alle deliberazioni del Senato Accademico e alle Linee Guida già deliberate in Senato Accademico in data 29/12/2017, al punteggio curriculare di base, possono essere aggiunti un massimo di 5 punti, ovvero 1 punto per il possesso di ciascuno dei seguenti criteri: 1) partecipazione a programmi di mobilità internazionale con acquisizione di almeno 12 CFU convalidabili; 2) conclusione degli studi in corso; 3) arricchimento del percorso formativo mediante l'inserimento di attività formative aggiuntive, attinenti al profilo professionale, per almeno 12 CFU; 4) valutazione di "ottimo", formulata dallo psicologo tutor, per lo svolgimento delle attività di tirocinio; 5) abstract,, di almeno 4 pagine, in lingua italiana e inglese, inerente il lavoro di ricerca realizzato per l'elaborato finale. La Commissione, composta da almeno 7 docenti e nominata dal Direttore del Dipartimento, esprime la propria valutazione sulla prova, sulla base della qualità dell'elaborato e delle capacità critiche e argomentative dimostrate dal candidato. Il punteggio attribuito a tale valutazione, sommato al punteggio curriculare, per un massimo di 11 punti, rappresenta il punteggio finale. La lode potrà essere conferita con il parere unanime della Commissione, solo a studenti che raggiungano un punteggio complessivo di almeno 111/110.

L'assegnazione e l'articolazione dei suddetti punteggi troveranno applicazione a partire da Marzo 2020 (A.A. 19/20). Agli studenti che sosterranno l'esame di laurea prima di questa data, sarà attribuito, in analogia a quanto previsto dal Corso di laurea magistrale in Psicologia, un massimo di 7 voti, che si aggiungono al punteggio di base.

L'elaborato è redatto in lingua italiana e/o in lingua inglese, munito del visto di approvazione del relatore, deve essere inviato dal laureando, per via informatica, alla Segreteria Didattica, all'indirizzo elettronico psicolar@unime.it, almeno 15 giorni prima dell'esame di laurea, sulla base del calendario fissato dal Direttore di Dipartimento, in modo che tutti i componenti della Commissione possano prenderne visione. All'atto del controllo amministrativo, il laureando provvederà a depositare presso la Segreteria studenti, lo stesso elaborato su dispositivo elettronico CD ROM, su cui dovrà essere apposta la firma del candidato e del relatore.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del Corso di Laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. Laddove se ne presentasse la necessità, il Tutor potrà riferire al Consiglio eventuali criticità che richiedano un intervento istituzionale.

Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti. I nominativi dei docenti tutors, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Laurea prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale. Sono assicurate forme di tutorato e di sostegno anche in orari diversi da quelli ordinari.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.

Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso a mutuazione.

Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.

I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Studio,

entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.

Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.

I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

Le attività di ricerca dei docenti che vengono svolte in Ateneo nell'ambito delle discipline del Corso di Laurea magistrale in "Psicologia clinica e della salute nel ciclo di vita" riguardano tematiche sia di base, sia applicative, coerenti con le attività formative individuate nella progettazione del Corso, atteso che ne caratterizzano il profilo.

Art. 20 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si dà luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea, all'esito del riesame annuale o periodico e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il presente regolamento secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

Il Consiglio di Corso di Laurea valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica, attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del Corso di Studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel Consiglio di Corso di Laurea è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione delle Qualità) a supporto del processo di valutazione. Il Gruppo di AQ è nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio ed è composto da Docenti del Corso, in numero commisurato alle proprie esigenze e tenuto conto del sistema AQ della struttura nella quale il CdL è incardinato.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, sentita la Commissione Paritetica e la relativa SIR, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.